

## 1. I LAVORI SOCIALMENTE UTILI: LA DISCIPLINA VIGENTE

### 1.1. La legge

La disciplina dei Lavori Socialmente Utili (d'ora in poi LSU) è contenuta nel [Decreto Legislativo 1 dicembre 1997, n. 468](#), con il quale si è data attuazione alla delega contenuta nell'[art. 22 Legge 24 giugno 1997, n. 196/97](#), e nella [prassi amministrativa in materia](#), la quale ha provveduto a specificare e attuare le disposizioni contenute nel decreto legislativo citato.

### 1.2 Definizione di lavori socialmente utili e diverse tipologie ([artt. 1 e 2, d.lgs. n. 468/97](#)).

Si definiscono lavori socialmente utili le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva, mediante l'utilizzo di particolari categorie di soggetti, alle condizioni contenute nel presente decreto legislativo, compatibilmente con l'equilibrio del locale mercato del lavoro.

2. Le attività di cui al comma 1 sono distinte secondo la seguente tipologia:

**a) lavori di pubblica utilità mirati alla creazione di occupazione, in particolare in nuovi bacini di impiego, della durata di 12 mesi, prorogabili al massimo per due periodi di 6 mesi, realizzati alle condizioni di cui all'articolo 2;**

I lavori di pubblica utilità. Questi ultimi non rappresentano un'assoluta novità: già nell'ambito degli "Interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno", l'[art. 26 del cd. "pacchetto Treu"](#) conteneva la delega al governo ad emanare, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro. In attuazione della suddetta delega il governo adottava il [d.lgs. n. 280/97](#). La regolamentazione dei lavori di pubblica utilità contenuta nell'art. 2 del d.lgs. n. 468/97 presenta molteplici punti di contatto con la disciplina dettata dal d.lgs. n. 280/97; si riscontrano, tuttavia, delle differenze che possono considerarsi il frutto dell'esperienza maturata. Il [d.lgs. n. 468](#) prevede che potranno essere ammessi al finanziamento i progetti connessi al settore dei servizi alla persona, della salvaguardia e cura dell'ambiente, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali; statuisce, inoltre, che potranno essere finanziati solo i progetti che contemplino l'impegno a realizzare nuove attività stabili nel tempo. A verificare ed a certificare le potenzialità del progetto saranno le agenzie di promozione di lavoro e d'impresa appositamente abilitate. L'attestazione, da parte dell'agenzia, della sussistenza dei presupposti per la realizzazione di nuove attività stabili nel tempo (art. 2,

comma 4, d.lgs. n. 468/97) costituisce un vero e proprio requisito per la presentazione del progetto. Un'importante novità introdotta dal decreto legislativo riguarda le conseguenze della mancata realizzazione dell'attività imprenditoriale: qualora le attività previste nel progetto d'impresa non si realizzino, il soggetto promotore rimborserà, in parte, le somme erogate dal Fondo per l'occupazione. Tuttavia, per evitare meccanicismi che potrebbero disincentivare le amministrazioni dall'accedere a questo strumento, la suddetta norma rinvia ad un decreto ministeriale la determinazione dell'entità dello scostamento ammissibile e dell'entità dei rimborsi dovuti. Il soggetto promotore, nel caso di reiterate mancate realizzazioni delle attività, si vedrà preclusa la possibilità di presentare nuovi progetti per un biennio. Le conseguenze dannose della mancata realizzazione dell'attività imprenditoriale, a conclusione del progetto di lavori di pubblica utilità, non coinvolgono solamente i soggetti promotori, ma ricadono anche sulle agenzie di promozione di lavoro e d'impresa che hanno certificato la fattibilità del progetto. Le agenzie saranno tenute alla restituzione dei contributi ricevuti e, nei casi più gravi, rischieranno l'esclusione dall'elenco delle agenzie abilitate all'attività d'accompagnamento. In conclusione, è possibile dire che i lavori d'utilità collettiva dovrebbero essere, secondo le intenzioni del legislatore, il grimaldello per l'identificazione di nuovi bacini d'impiego; dovrebbero cioè servire ad utilizzare gli inoccupati (i giovani in particolare) nella produzione di beni e servizi che la società domanda ma che il mercato non offre.

**b) lavori socialmente utili mirati alla qualificazione di particolari progetti formativi volti alla crescita professionale in settori innovativi, della durata massima di 12 mesi;**

Lavori socialmente utili mirati alla qualificazione ed alla crescita professionale in settori innovativi (art. 1, comma 2, lett. b, d.lgs. n. 468/97). Questa tipologia d'intervento mira a coinvolgere i soggetti in percorsi formativi nell'ambito di settori innovativi.

La durata complessiva del progetto non può eccedere i 12 mesi.

In tale ambito la finalità formativa sembra quella prevalente e rappresenta anche la ragione economico-sociale che giustifica il finanziamento pubblico.

**c) lavori socialmente utili per la realizzazione di progetti aventi obiettivi di carattere straordinario, della durata di 6 mesi, prorogabili al massimo per un periodo di 6 mesi, con priorità per i soggetti titolari di trattamenti previdenziali;**

Lavori socialmente utili per la realizzazione di obiettivi di carattere straordinario (art. 1, comma 2, lett. c, d.lgs. n. 468/97).

Le amministrazioni e gli altri soggetti legittimati alla presentazione dei progetti, possono promuovere interventi aventi carattere straordinario nei quali coinvolgere, in via principale, titolari di trattamento previdenziale. In tal caso la durata dell'impegno sarà di 6 mesi prorogabile per altri 6.

**d) prestazioni di attività socialmente utili da parte di titolari di trattamenti previdenziali, realizzate alle condizioni di cui all'articolo 7;**

Lavori prestati da soggetti titolari di trattamenti previdenziali (art. 1, comma 2, lett. d, d.lgs. n. 468/97).

In quest'ultima ipotesi le amministrazioni potranno utilizzare, nell'ambito di lavori socialmente utili, senza la necessità della previa presentazione dei progetti, i percettori di trattamento previdenziale residenti nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego ove si svolge l'attività.

### **1.3 I Soggetti legittimati alla presentazione dei progetti di LSU ([art. 3, d.lgs. n. 468/97](#))**

I progetti possono essere promossi da:

- ENTI PUBBLICI
- USL
- AZIENDE OSPEDALIERE
- AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE (COMUNI, PROVINCE, COMUNITA' MONTANE); AMMINISTRAZIONI DELLO STATO
- AZIENDE A PREVALENZA DI CAPITALE PUBBLICO
- AZIENDE MUNICIPALIZZATE
- COOPERATIVE SOCIALI

### **1.4 I soggetti utilizzabili nei Lavori Socialmente Utili ([art. 4, d.lgs. n. 468/97](#))**

Destinatari:

- Disoccupati iscritti ininterrottamente da più di 24 mesi presso le Sezioni Circoscrizionali per l'impiego
- Lavoratori in lista di mobilità a venti diritto all'indennità
- Lavoratori in lista di mobilità senza indennità e iscritti da più di 24 mesi presso le Sezioni Circoscrizionali per l'Impiego
- Lavoratori sospesi dal lavoro ed in regime di Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.

### **1.5. Le procedure per l'assegnazione dei lavoratori ai progetti ([art. 6, d.lgs. n. 468/97](#))**

A seguito di richiesta di avviamento di lavoratori LSU da parte di un Ente promotore, la Sezione Circoscrizionale effettuerà una chiamata pubblica, tenendo preliminarmente conto della corrispondenza tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto e del principio delle pari opportunità.

I disoccupati aventi i requisiti richiesti dall'Ente possono aderire dando la propria disponibilità. La Sezione Circoscrizionale per. l'Impiego provvederà a formare una graduatoria tra tutti quelli che hanno dichiarato la propria disponibilità in base all'art. 16 della Legge n. 56/87 (assunzioni nella pubblica amministrazione).

Prima di essere avviati al lavoro i lavoratori potranno essere sottoposti a visita medica e prova di idoneità. Le assegnazioni sono effettuate dalle sezioni circoscrizionali nell'ambito

dei lavoratori in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere con priorità per i residenti nel comune che ha fatto richiesta e secondo il maggior periodo residuo di trattamento di mobilità. A parità di periodo residuo di trattamento di mobilità verranno avviati i lavoratori con l'età anagrafica più bassa.

#### **1.6. Il trattamento economico e giuridico spettante ai soggetti coinvolti nei LSU ([artt. 8 e 9, d.lgs. n. 468/97](#))**

##### **SUSSIDIO E ORARIO DI LAVORO PER DISOCCUPATI DA OLTRE 24 MESI O ISCRITTI ALLE LISTE DI MOBILITA' SENZA INDENNITA'**

A questi lavoratori compete un sussidio mensile di L. 800.000. Con un impegno settimanale di 20 ore e per non più di 8 ore giornaliere.

##### **PER CHI E' IN MOBILITA' ORDINARIA - LUNGA O CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA**

Questi lavoratori impegnati in LSU godono già di una indennità che viene corrisposta dall'INPS. Essi verranno impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra l'indennità percepita e il trattamento di un dipendente dell'Ente di pari livello e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere.

##### **LE FERIE**

I lavoratori impegnati in LSU maturano un periodo feriale pari a quello di un dipendente dell'ente ove essi prestano la propria opera.

##### **LA MALATTIA**

Ai lavoratori impegnati in LSU assenti per malattia, comprovata da certificazione medica, compete il sussidio e le assenze non dovranno essere recuperate.

##### **LA MATERNITA'**

Per i periodi di astensione obbligatoria alle lavoratrici impegnate nei LSU andrà riconosciuto il trattamento previsto dall'art. 17 della legge 1204/71.

##### **PERMESSI EX L. 104/92**

Per le assenze previste dall'articolo 33 comma 3 della Legge 104/92 non sono previsti né recuperi né riduzioni dell'indennità percepita.

##### **FESTIVITA'**

Vanno riconosciute ai lavoratori LSU le festività non monetizzate riconosciute ai dipendenti dell'ENTE (sono escluse le festività del 2 giugno e 4 novembre)

##### **PERMESSI BREVI PERSONALI**

I lavoratori potranno usufruire di permessi brevi per motivi personali. Le modalità di richiesta e l'eventuale recupero sono quelle previste dalla normativa vigente all'interno dell'ENTE dove si opera.

##### **DIRITTI SINDACALI**

I lavoratori impegnati in LSU possono partecipare con diritto alla corresponsione dell'assegno alle assemblee organizzate dalle OO.SS.

## **COPERTURA ASSICURATIVA**

Gli Enti che promuovono i LSU sono obbligati per legge ad assicurare i lavoratori nei confronti dei quali valgono le coperture assicurative previste dall'INAIL

### **1.7. Le prospettive d'occupazione stabile per i soggetti impegnati nei LSU ([artt. 10, 11 e 12, d.lgs. n. 468/97](#)).**

#### **SOCIETA' MISTE**

Allo scopo di facilitare l'impiego stabile dei soggetti impegnati in progetti di LSU, le amministrazioni promotrici, al momento dell'elaborazione dei progetti, possono deliberare la costituzione di società miste o l'affidamento a terzi dello svolgimento d'attività uguali, analoghe o connesse a quelle svolte nell'ambito dei progetti di LSU.

La legge consente, anzi incentiva, la costituzione di società per azioni con la partecipazione della Gepi S.p.A. (oggi Italia Lavoro).

La partecipazione della Gepi alle società miste è sempre a tempo definito, infatti le sue azioni devono essere cedute entro cinque anni mediante gara pubblica. Nel caso di affidamento a terzi dello svolgimento di attività analoghe a quelle previste nel progetto, la legge dispone che la scelta del terzo avvenga con procedure di evidenza pubblica.

#### **L'ACCESSO AL PUBBLICO IMPIEGO**

In vista di un inserimento stabile dei lavoratori impegnati in LSU nel mercato del lavoro, la legge prevede anche delle corsie preferenziali per l'accesso al pubblico impiego, ma tale opportunità è limitata, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. n. 468/97, ai soggetti che siano stati impegnati per almeno 12 mesi in progetti di LSU entro il 31.12.1997.

Questi soggetti hanno diritto di preferenza nei pubblici concorsi, per i quali è richiesta la medesima professionalità con la quale il lavoratore è stato adibito ai LSU.

Inoltre, ai lavoratori che sono stati impegnati nei LSU è riservata una quota del 30% dei posti da ricoprire mediante selezione ai sensi dell'art. 16 della legge n. 56/87.

#### **IL DECRETO INTERMINISTERIALE DEL 21.5.1998**

Con apposito decreto il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero del tesoro e del bilancio e programmazione economica, ha introdotto forme d'incentivi alla riallocazione dei soggetti impegnati nei LSU da più di 12 mesi il 31.12.1997.

Gli incentivi previsti dal decreto ministeriale si distinguono in:

**a)** incentivi al prepensionamento: i lavoratori a cui manchino meno di 5 anni per il raggiungimento dei requisiti per il pensionamento d'anzianità o vecchiaia possono avanzare apposita domanda di pensionamento anticipato e di ammissione alla contribuzione volontaria per il periodo mancante. Quelli ammessi alla contribuzione volontaria sono collocati immediatamente in quiescenza con un trattamento pensionistico ridotto commisurato all'effettiva anzianità contributiva posseduta al momento della domanda d'ammissione. Una volta raggiunti i requisiti pensionistici il trattamento viene erogato in modo pieno. Gli oneri derivanti dalla prosecuzione volontaria della contribuzione sono coperti per il 50% dallo Stato con un contributo a fondo perduto e per il rimanente 50% sono a carico dell'interessato (art. 2 decreto interministeriale);

**b)** incentivi all'avvio di forme d'autoimpiego o di microimprenditorialità: i lavoratori che rinuncino alla partecipazione ai progetti hanno diritto al 50% dell'assegno che sarebbe loro spettato fino al completamento del progetto di LSU. Se la rinuncia interviene entro il 1998, il contributo sarà pari al 100% dell'assegno. I lavoratori rinuncianti che possono dimostrare di avere avviato un'attività di lavoro autonomo o imprenditoriale hanno diritto ad un

contributo ulteriore pari a 18 milioni. E', inoltre, prevista una corsia preferenziale per l'accesso dei lavoratori in questione al cd. prestito d'onore, di cui all'art. 9-septies della legge n. 608/96. Infine può essere erogato un contributo pari a 20 milioni per le spese d'avvio d'attività imprenditoriali, anche in forma di cooperativa, promosse dai soggetti impegnati nei LSU (art. 3 decreto interministeriale).

**c)** incentivi alle assunzioni: i datori di lavoro che assumono i lavoratori impegnati nei LSU hanno diritto ad un incentivo pari a 18 milioni; tale somma sarà versata dall'INPS in tre rate posticipate.

## **LSU E LAVORO INTERINALE**

Una importante norma del decreto riguarda il lavoro interinale: allo scopo di stimolare la conclusione di contratti di lavoro temporaneo con soggetti in precedenza impegnati nei LSU, si legittima la contrattazione collettiva a derogare al divieto di cui all'art. 1 comma 4 della legge 196/97, che, com'è noto, vieta tassativamente la fornitura di manodopera per le professionalità di esiguo contenuto. Pertanto il legislatore ha ritenuto legittimo, in questo caso particolare, far prevalere l'interesse alla riallocazione dei lavoratori impegnati nei LSU sull'interesse a limitare l'utilizzo del lavoro interinale alle professionalità medio-alte.

Allo scopo di promuovere l'assunzione di lavoratori interessati dal decreto, da parte delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo, si prevede l'erogazione del contributo dei 18 milioni, proporzionalmente ai periodi di effettivo impiego presso le imprese utilizzatrici, nonché un contributo pari al 50% dell'indennità di disponibilità per un periodo di tre anni. (art. 4 decreto interministeriale).

### **1.8. E' importante sapere che:**

Partecipando ai LSU non si instaura alcun rapporto di lavoro con l'Ente o l'Amministrazione che li ha promossi.

Sulle 800.000 lire di sussidio corrisposte ai disoccupati non si maturano i contributi: il periodo prestato in LSU vale solo per il raggiungimento del numero degli anni utili per il pensionamento.

Per i lavoratori impegnati in LSU che percepiscono l'indennità INPS di mobilità o cassa integrazione straordinaria, decorrono i contributi figurativi valevoli a tutti gli effetti ai fini del calcolo della pensione.

Il periodo di lavoro nei LSU per i disoccupati non potrà superare i 12 mesi, mentre per i lavoratori che percepiscono indennità INPS non potrà superare il periodo di mobilità o cassa integrazione indennizzati.

### **ATTENZIONE A RIFIUTARE I LSU!**

I lavoratori in MOBILITA' ORDINARIA o quelli in MOBILITA' LUNGA se rifiutano un'offerta di LSU verranno CANCELLATI dalle liste dal Direttore dell'Ufficio Provinciale del Lavoro e le conseguenze saranno: per quelli inordinaria la perdita dell'INDENNITA' e per quelli in mobilità lunga, oltre alla perdita dell'indennità, subentrerà l'aggravante del non raggiungimento della PENSIONE alla fine del periodo di mobilità previsto; ai lavoratori in CASSA INTEGRAZIONE STRAORDINARIA in caso di rifiuto verrà sospeso l'assegno INPS per un periodo pari a quello di lavoro rifiutato.

E' legittimo il rifiuto solo nel caso in cui la distanza, tra abitazione e luogo di lavoro, sia superiore ai 50 chilometri ovvero quando la percorrenza del tragitto casa - lavoro con i mezzi pubblici comporti la spendita di un periodo di tempo superiore ad 1 ora.